

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL'A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKOROJI HENRY NDUBUEZE SEGUITO GARA FLAMINIA CIVITA C./CASTEL RIGONE DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Flaminia Civita Castellana di Civita Castellana (Viterbo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. ANGRÌ 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNICELLI RAFFAELE SEGUITO GARA FORTIS MURGIA IRSINA/ANGRI CALCIO 1927 DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Angri 1927 A.S.D. di San Valentino Torio (Salerno) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 ottobre 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete